

E.A.R.
Erection All Risks

Polizza di assicurazione
Tutti i rischi del montaggio

SCHEDA DI POLIZZA

Tutti i rischi del montaggio

Polizza N. XXXXXXXX

Contraente	DENOMINAZIONE SOCIALE Indirizzo completo P.I. – C.F. XXXXXXXX	
Committente	Il Contraente	
Assicurato/i	Contraente, Committente, Appaltatori, Sub-appaltatori, Fornitori (limitatamente alle attività di cantiere); Consulenti, Progettisti, Direttore dei Lavori e tutti i soggetti autorizzati ad accedere al cantiere.	
Appaltatori	Vari	
Luogo di esecuzione delle opere	Indirizzo completo	
Descrizione delle opere	parte C.A.R.: descrizione parte E.A.R.: descrizione come da seguente lista: - ... - ...	
Periodo di copertura:	Lavori: dalle h. 24:00 del XXXXXX alle h. 24:00 del XXXXXX; Manutenzione: dalle h. 24:00 del XXXXXX alle h. 24:00 del XXXXXX	
Sezione I - Danni alle cose	Partite	Somme assicurate (Euro)
	1 – Impianti e opere permanenti e temporanee	
	1a) Impianti	XXXXXX =
	1b) Opere civili	XXXXXX =
	2 – Impianti e opere preesistenti	XXXXXX =
	3 – Costi di demolizione e sgombero	XXXXXX =
	4 – Macchinari e attrezzature di cantiere	XXXXXX =
		<hr/>
		Totale XXXXXX =
Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi	Per ciascun sinistro: Euro XXXXXX = Per tutti i sinistri: Euro XXXXXX =	

* * * * *

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

per Assicurazione:	il contratto di assicurazione
per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
per Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
per Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
per Società:	l'impresa assicuratrice
per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
per Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
per Franchigia	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
per Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
per Opere e impianti preesistenti:	opere, impianti e cose che per volume, peso, destinazione non possono essere rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere alla decorrenza della polizza e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati
per luogo di esecuzione delle opere	area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, al cui interno vengono eseguiti i lavori assicurati
Per atto di terrorismo	per atto di terrorismo si intende un atto, compreso ma non limitato all'uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone, sia agenti individualmente o per conto o in connessione con un'organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari incluso l'intenzione di influenzare un governo e/o per mettere il pubblico o ogni parte del pubblico in stato di terrore.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.

Art. 2 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.

Art. 3 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui
- b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti
- d) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiali contabili, fatture, documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili
- e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche
- f) i difetti di rendimento degli enti assicurati
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo
- h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto
- i) i danni causati da dolo e colpa grave dell'Assicurato

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

- j) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione
- k) gli impianti e le opere preesistenti
- l) i costi di demolizione e di sgombero
- m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità
- n) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione
- o) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere

Art. 4 - Somma assicurata - Variazioni di rischio - Assicurazione parziale

Premesso che la somma assicurata alla partita 1) della scheda di polizza deve corrispondere:

- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare
- a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali
- a ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia

si stabilisce che:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo contrattuale dell'opera più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, il tutto da aggiornare durante il corso e alla fine dei lavori con l'inserimento degli importi pagati all'appaltatore per revisioni dei prezzi contrattuali e degli importi relativi ad eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario
- b) in caso di assenza di contratto di appalto deve essere assicurato un importo pari al prezzo stimato che gli impianti o le opere da montare avranno al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni - dei prezzi delle macchine e degli impianti, dei costi di materiale o manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti o le opere da montare - tali da superare il suddetto prezzo stimato, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata.

Se durante il corso dei lavori si verificano variazioni del progetto originario o degli impianti o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se o a quali condizioni mantenere la copertura. Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 5 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di Premio

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'Art. 4 devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società; del quale premio la Società ha in ogni caso diritto.

Art. 6 - Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione. I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 7 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza - per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi, indicato nella scheda e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II.

Art. 8 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia stabilita per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a)
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti
- e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di esecuzione di questo, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990
- f) i danni causati da natanti o aeromobili
- g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori
- h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui
- i) i danni derivati da polvere
- j) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- k) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali
- l) i danni da furto
- m) danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti
- n) i danni da amianto

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative condizioni particolari, sono assicurabili:

- o) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata
- p) i danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere
- q) i danni a cavi o condutture sotterranee.

Art. 10 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

* * * * *

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 11 - Delimitazione causale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasioni, atti del nemico, ostilità od operazioni belliche (indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti popolari che assumano proporzione che equivalgano ad una sommossa, occupazione militare o usurpazione di potere, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto,
- b) qualsiasi atto terroristico e/o di sabotaggio organizzato. Si intendono altresì esclusi dall'assicurazione eventuali danni, perdite costi o spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati, derivanti da o connessi a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, impedire, sopprimere tali atti di terrorismo od atti comunque connessi agli eventi sopraindicati.
- c) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
L'assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - delle operazioni di montaggio.

Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 13 - Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo dei montaggio. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda. In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verificano anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori
- c) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate. Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo. Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire. Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Art 14 - Cessazione, interruzione, sospensione dei montaggio

In caso di cessazione, interruzione, sospensione delle operazioni di montaggio l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società. La Società si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art. 16 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione dei rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art. 17 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia alla Società tramite e-mail, fax o raccomandata e comunque entro un termine massimo di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La riparazione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'autorità di Polizia.

Art. 18 - Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo. Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Art. 19 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 20 - Danni - Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. L'articolo non ha effetto per le opere per le quali esista l'obbligo dell'assicurazione, per le garanzie prestate dalla presente polizza, nel contratto d'appalto.

Art. 21 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 22 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art. 23 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - Onere per imposte e tasse

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o coi consensi dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento. Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della polizza.

Art. 24 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma a), debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero al broker alla quale è assegnata la polizza. Sono accettate anche le comunicazioni inviate a mezzo telefax ed @mail. A tale proposito le comunicazioni fatte dalla Compagnia al broker si intendono come effettuate alla Contraente e viceversa.

Art. 25 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 26 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 27 - Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le Norme di Legge.

Art. 28 - E-Risk

Premesso che:

- per **Dati Elettronici** (Electronic Data) si intendono dati, concetti, informazioni convertiti in forma utilizzabile per la comunicazione, interpretazione o elaborazione da parte di processori elettronici o elettromeccanici di dati o di attrezzature elettroniche e include programmi, software e altre istruzioni codificate per l'elaborazione e il trattamento di dati o per la gestione e utilizzo di tali macchinari.
- per **Computer Virus** si intende un insieme di istruzioni alterate, dannose o comunque non autorizzate o codici che includano una serie di istruzioni o codifiche non autorizzate e dannose che siano mirate a propagare se stesse attraverso il sistema del

computer o la rete informatica, di qualsiasi natura. Il termine Computer Virus include ma non è limitato ai cosiddetti “Trojan Horses” “Worms” e “Time or logic bombs”.

La Società non indennizza i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente od indirettamente causati da perdita, alterazione, cancellazione, contaminazione o falsificazione di Dati Elettronici da qualunque evento causati (incluso ma non limitato ai Computer Virus) e la conseguente perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, costi, spese di qualsiasi natura, indipendentemente da qualsiasi causa o evento che abbia contribuito in coincidenza o in diversa sequenza all’evento stesso.

Si intendono tuttavia indennizzabili:

i danni materiali e diretti ai beni assicurati da incendio ed esplosione anche se conseguenti ad un evento di cui al suddetto paragrafo.

Art. 29 - Clausola Sanzioni/Embargo

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

Art. 30 - Esclusione per le giurisdizioni USA, Canada e Australia

Si conviene tra le parti che, in relazione alla Responsabilità Civile verso Terzi, la presente polizza non prevede alcun indennizzo (inclusi risarcimento del danno, costi e/o spese) derivante, connesso o collegato all’applicazione di leggi (statali, federali o di qualsiasi altro genere) e/o alla giurisdizione degli Stati Uniti d’America (USA), Canada e/o Australia per qualsivoglia ragione legale, inclusa ma non limitata a qualsiasi responsabilità ambientale.

* * * * *

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le clausole sotto specificate:

- Art. 3 Delimitazione dell’assicurazione
- Art. 4 Somma assicurata - Variazioni di rischio - Assicurazione parziale
- Art. 9 Delimitazione dell’assicurazione
- Art. 11 Delimitazione causale dei rischi
- Art. 12 Delimitazione temporale dei rischi
- Art. 14 Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione
- Art. 20 Danni, facoltà di recesso
- Art. 21 Onere della prova
- Art. 22 Limitazione dell’assicurazione In caso di esistenza di altre assicurazioni
- Art. 25 Foro competente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le Condizioni di Assicurazione

Il Contraente

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Costi di demolizione e di sgombero

Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3.

2. Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione

Sono indennizzabili, a deroga dell'Art.3 comma J) delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione. Si conviene di includere in garanzia i danni alla parte dell'opera affetta da detti vizi, difetti ed errori: restano tuttavia escluse le spese che l'Assicurato deve sostenere per eliminare l'errore/difetto originale, se esso viene individuato prima che si verifichi il sinistro e, in ogni caso, le spese sostenute per la riprogettazione.

3. Scioperi , sommosse , tumulti popolari

A parziale deroga dell'Art. 11, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse , tumulti popolari e ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 11, comma a) sopra menzionate.

La Società e l'assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata . In caso di disdetta da parte della Società , questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta , relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

4. Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità fino alla concorrenza massima del 10% del danno indennizzabile con il massimo di Euro XXXXX per sinistro ed Euro XXXXX per durata di polizza, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I.

5. Manutenzione

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla Partita 1. nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie e gli scoperti stabiliti per il periodo di costruzione.

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella Scheda di Polizza con inizio alle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Manutenzione estesa

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le limitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio. Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella scheda di polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per le operazioni di montaggio stabilita ai sensi dell'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione e di calcolo.

7. Pluralità di assicurati - Responsabilità civile incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'Art. 9 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verificino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I - partite 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.

8. Misure antincendio

I danni da incendio sono indennizzabili solo se:

- i dispositivi antincendio delle opere e/o degli impianti assicurati sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare;
- le cose assicurate a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono state opportunamente dislocate e le operazioni pericolose convenientemente eseguite;
- durante le operazioni di saldatura e/o altre operazioni che comportino l'uso di attrezzature che producono fiamma, vengano adottate misure preventive adeguate e, fuori dagli orari di attività del cantiere, eventuali materiali infiammabili necessari per i lavori siano opportunamente riposti in aree protette da mezzi antincendio.

9. Rimozione, franamento e cedimento di terreno

A parziale deroga dell'Art. 9 comma p) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono indennizzabili i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

Per i fabbricati di terzi l'obbligo vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.

10. Cavi o condutture sotterranee

A deroga dell'Art. 9 comma q) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono indennizzabili i danni materiali e diretti a cavi o altre condutture sotterranee di terzi solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o altre condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

* * * * *

Il Contraente